



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38 Reg. Delib.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.

Risultano Presenti:

• DI GIOVANNI FRANCESCO - PRESIDENTE	Presente
• POGGI MARCO - SINDACO	Presente
• FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE	Presente
• ZELASCHI ALICE - CONSIGLIERE	Presente
• BEVILACQUA ELISABETTA - CONSIGLIERE	Presente
• LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE	Presente
• DI CACCAMO RENATA - CONSIGLIERE	Presente
• ALBERICI STEFANO - CONSIGLIERE	Presente
• DISPERATI LAURA - CONSIGLIERE	Presente
• SCHIAVI LUCA - CONSIGLIERE	Presente
• MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE	Presente
• RANDI ELISA - CONSIGLIERE	Presente
• ROSSI ANGELO - CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 13 – Totale assenti n. 0

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO.***

*Il **FRANCESCO DI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16/06/2017, n. 100;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP: viene definita la condizione di "controllo" come: "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";
- ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla

persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e conservazione del patrimonio comunale, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate devono essere valutate anche sulla scorta di tali finalità;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 24 del TUSP entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni in società dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4;

DATO ATTO CHE l'individuazione delle partecipazioni oggetto di ricognizione è avvenuto secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica di inquadramento del contesto normativo ed applicativo entro cui deve essere condotta la revisione straordinaria delle società partecipate allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. “A”);

RILEVATO CHE l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Comune, direttamente ed indirettamente, è stato effettuato in base ai riferimenti normativi ed ai criteri applicativi riportati nella relazione di cui sopra, al fine di definire gli interventi di razionalizzazione ritenuti necessari;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO altresì che la piena attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 richiede tempi di applicazione pluriennali e che gli effetti delle misure conseguenti potranno rilevarsi e monitorarsi successivamente attraverso la predisposizione annuale del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, introdotto dall'art. 20 dello stesso TUSP;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 23/12/2014 n. 190

DATO ATTO CHE in particolare:

- Con Decreto Sindacale n. 5/2015 del 30.03.2015 il Sindaco ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, di cui ha preso atto il Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 10 in data 23.04.2015
- Il Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con nota prot. n. 1780 in data 31.03.2015.
- Con Decreto Sindacale n. 4/2016 in data 31.03.2016 il Sindaco ha proceduto all'approvazione della relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, di cui ha preso atto il Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 17 in data 29.04.2016;
- La suddetta relazione è stata trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti con nota prot. n. 2535 in data 05.04.2016 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

RILEVATO CHE il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. del suddetto piano;

VISTA la recente deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, recante “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti

territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016" e l'allegato modello informativo per la raccolta e la sistematizzazione dei dati e delle indicazioni che devono comporre il piano di revisione straordinaria;

TENUTO CONTO della proposta inoltrata da ASM Voghera S.p.A. avente ad oggetto la revisione straordinaria delle società partecipate indirettamente dall'Ente per il tramite della stessa ASM (prot. n. 6860 in data 21.09.2017);

VISTO l'esito dell'esame ricognitivo effettuato come risultante nel documento allegato "Ricognizione e Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati", con il dettaglio di ciascuna partecipazione detenuta direttamente ed indirettamente dal Comune, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato ed alla conservazione del patrimonio comunale;

TENUTO CONTO che, nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 175/2016, il ricorso a società partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali consente un miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento, grazie anche al presidio esercitato dall'ente, nella veste di socio, sulla qualità dei servizi resi e sulla regolarità della gestione;

CONSIDERATO CHE ai sensi del citato art 24, TUSP, occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO CHE le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 - ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO delle analisi e valutazioni di carattere economico, patrimoniale, sociale e organizzativo in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione tecnica e nel Piano di razionalizzazione allegati alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO CHE la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate ad ASM Voghera S.p.A., essendo prevista l'alienazione di società in cui il Comune partecipa indirettamente per il tramite della ASM stessa, e che comunque l'alienazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e con le modalità ed i termini previsti dal TUSP;

VISTO l'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale dispone che "le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale";

RICHIAMATA la deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la quale è stato al momento definita la portata applicativa di detta norma, evidenziando il richiamo ad economie di scala e al principio di efficienza che devono orientare le direttive dell'Ente socio;

RITENUTO pertanto di confermare per il corrente esercizio e per il prossimo triennio le direttive di contenimento di alcuni costi di funzionamento che comunque non incidono sulla funzionalità della società e sull'efficienza dei singoli servizi gestiti, ed in particolare:

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012;
- riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
- riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese pubblicitarie rispetto al 2014;

RITENUTO di definire per il corrente esercizio e per il prossimo triennio, in applicazione dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 ed in base all'orientamento applicativo di cui alla citata deliberazione Corte dei Conti n. 80/2017, quale ulteriore obiettivo specifico, annuale e pluriennale, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, il seguente indirizzo:

- miglioramento del rapporto tra spese di funzionamento, comprese quelle di personale, e ammontare dei ricavi;

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la scadenza del termine prevista per l'adempimento di cui trattasi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;

il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;

lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000, espresso con verbale n. 16 in data 23.09.2017;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	13
- astenuti	0
- votanti	13
- voti favorevoli	13
- voti contrari	0

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa meglio dettagliate nella Relazione tecnica allegata quale parte integrante al presente provvedimento (all. A) che vengono qui integralmente richiamate:

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 23/09/2016, accertandole come da Piano di razionalizzazione allegato "B" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare pertanto il mantenimento senza misure di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni societarie:
 - ASM Voghera S.p.A.
 - ASM Vendita e Servizi S.r.l.
 - ASMT Tortona S.p.A.
 - S.A.P.O. Società Autoservizi Pubblici Oltrepo' S.p.A.

- Voghera Energia S.p.A.
- Pavia Acque S.c.ar.l.
- Broni Stradella S.r.l.
- Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l.
- Gestione Ambiente S.r.l.
- Gestione Acqua S.r.l.
- Laboratori Iren S.r.l.

3. di approvare le misure di razionalizzazione previste nel Piano di cui al punto 1 con specifico riferimento alle seguenti partecipazioni societarie:

Cessione/alienazione quote

- Fabbrica Energia S.r.l.
- A2E Servizi S.r.l.

Fusione/incorporazione

- ATM S.r.l.
- Broni Stradella S.p.A.

dando mandato ad ASM Voghera S.p.A affinché provveda all'attuazione di quanto previsto con le modalità ed i termini indicati nel Piano stesso ed in ottemperanza di quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

4. di definire, per il corrente esercizio e per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. lgs. 175/2016 e s.m.i., quali obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, i seguenti indirizzi:

▪ conferma di:

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012;
- riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
- riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese pubblicitarie rispetto al 2014;

▪ miglioramento del rapporto tra spese di funzionamento, comprese quelle di personale, e ammontare dei ricavi;

5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione ad ASM Voghera S.p.A. affinché provveda a quanto di competenza;

6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25/01/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, TUSP e dall'art. 21, Decreto correttivo;

8. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione separata resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	13
- astenuti	0
- votanti	13
- voti favorevoli	13
- voti contrari	0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. n. 38:

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MATARAZZO**

D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Emma LUCARNO**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO DI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 03.10.2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 03.10.2017

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

